



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
711	05/11/2024	7	0

Oggetto:

Fida Pascolo - Approvazione del "Vademecum fida pascolo" (Allegato 1) e aggiornamento del modello di Regolamento Pascolo (Allegato 2)

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a. l'utilizzo di terreni di cui alla lettera a) "*terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente*" dell'art. 11 della Legge 1766/1927 sul riordinamento degli usi civici, deve essere disciplinato con Regolamento;
- b. l'articolo 18 comma 3 della Legge regionale n°11/1996 "*Modifiche ed integrazioni alla L. R. n. 13/1987, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*" dispone che l'esercizio del pascolo nei boschi e pascoli deve essere disciplinato da apposito Regolamento del pascolo, ove tale Regolamento non sia contenuto nel Piano di Assestamento di cui all'art. 10 della stessa;
- c. l'art. 129 del Regolamento regionale n°3/2017 titolato "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*" dispone al comma 1) l'esercizio del pascolo nelle aree pascolabili, di cui agli articoli 100, 126 e 127, ovvero nei pascoli propriamente detti ed in tutte le altre aree ammesse all'esercizio del pascolo (in particolare boschi, arbusteti, macchia mediterranea, ecc.), di proprietà pubblica o collettiva, deve essere esercitato in conformità ad un Regolamento del pascolo, in concordanza con il disposto degli articoli 10, 18 e 31 della L. R. n. 11/96 e del Regolamento n°3/2017;
- d. lo stesso articolo 129 prevede al comma 2) quanto segue: "Il Regolamento del pascolo deve contenere le norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico massimo di bestiame per ettaro/anno, distinto per specie animale e tipologia di soprassuolo, *la durata della fida pascolo* ed il periodo di utilizzazione secondo i criteri della gestione sostenibile secondo le modalità indicate nell'articolo 106;
- e. il Regolamento del pascolo è approvato dai rispettivi enti proprietari, in attesa del relativo inserimento nel Piano di assestamento forestale e risulta compatibile con il vigente Piano forestale generale;

CONSIDERATO che

- a. sono state segnalate criticità nella concessione e nelle procedure per l'affidamento di terreno demaniale per l'esercizio della fida pascolo;
- b. la fruizione delle risorse pascolive delle terre del demanio civico comunale risponde ai prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione a bosco; in subordine all'esigenza di adeguare gli attuali strumenti di gestione al legittimo diritto delle popolazioni locali alla fruizione delle risorse pascolive, in conformità alla normativa vigente in materia;
- c. occorre fornire indicazioni comuni per la redazione del predetto Regolamento del Pascolo che rispondano alle finalità di cui ai precedenti punti, disciplinando, in particolare, i criteri per l'accesso e individuando procedure comuni e condivise per la richiesta e la gestione della Fida pascolo, nonché predisporre una modulistica standardizzata che possa essere messa a disposizione tanto dei Comuni quanto degli allevatori interessati a richiedere questa tipologia di concessione, quasi sempre esercitata sul civico demanio;

PRESO ATTO

- a. delle intese assunte nell'incontro vertente sulla tematica della Fida pascolo, svoltosi nella giornata di lunedì 19 febbraio 2024 presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, convocato giusta nota assessorile PG/2024/0071273 dell'8 febbraio 2024, nonché dei lavori e relative conclusioni a cui è addivenuto il tavolo tecnico-operativo ristretto costituitosi presso la sede della U.O.D. "Zootecnia e benessere animale" (50.07.24) della D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50.07.00), con compito di stilare un Vademecum per la richiesta e la gestione della Fida pascolo, oltreché predisporre una modulistica standardizzata che possa essere messa a disposizione tanto dei Comuni quanto degli allevatori interessati a richiedere questa tipologia di concessione, quasi sempre esercitata sul civico demanio;
- b. delle risultanze e indicazioni ulteriori pervenute dal tavolo tecnico-operativo, di cui alla lettera a., all'uopo istituito, che in ordine all'esigenza di codificare metodologie uniformi ed in linea con la vigente normativa in materia di Fida pascolo ha messo a punto l'allegato documento "*Vademecum fida pascolo*" in uno al modello aggiornato di Regolamento Pascolo che tiene conto della mutata visione dei "*domini collettivi*" e del loro godimento al fine della fruizione della risorsa pascoliva;

RITENUTO pertanto

- di dover approvare il citato "*Vademecum fida pascolo*" che individua metodologie uniformi ed in linea con la vigente normativa in materia di Fida pascolo;
- di dover approvare l'allegato modello di "*Regolamento del Pascolo*", che sostituisce l'allegato 16 "Modello di Regolamento del pascolo" di cui al DRD n°184 del 10/10/2022;

VISTI

- a. la L. n°1766/1927, relativa al riordinamento degli usi civici;
- b. il RD 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

- c. la L. n°168/2017, recante le “Norme in materia di domini collettivi”;
- d. la legge regionale n° 11 del 17.03.1981 riguardante norme in materia di usi civici;
- e. il RD n°3267/1923
- f. la legge regionale n°11 del 07/05/1996;
- g. il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, titolato “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*”;
- h. la Delibera di Giunta Regionale 19/12/2017, n. 795

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla U.O.D. "Zootecnia e benessere animale" (50.07.24) della D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50.07.00) e dell'spressa dichiarazione di regolarità resa dal suo dirigente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

- 1. di approvare il “*Vademecum fida pascolo*”, che individua metodologie uniformi ed in linea con la vigente normativa in materia di Fida pascolo e che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di approvare il modello aggiornato di “*Regolamento del Pascolo*” che sostituisce l'allegato 16 “Modello di Regolamento del pascolo” di cui al DRD n°184 del 10/10/2022;
- 3. di incaricare lo STAFF 50.07.93 della divulgazione dei contenuti dei documenti predetti, attraverso il sito web dell'Assessorato all'Agricoltura;
- 4. di inviare il presente decreto:
 - 4.1. all'Assessore all'Agricoltura;
 - 4.2. agli Uffici di STAFF e alle UOD della Direzione Generale 5007 Politiche Agricole;
 - 4.3. alla pubblicazione sulla sezione “Regione casa di vetro” del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 23/2017;
 - 4.4. all'UDCP – Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - 4.5. al BURC per la pubblicazione.

PASSARI

VADEMECUM PER L'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI COMUNALI SOTTOPOSTI A "FIDA PASCOLO"

Campo di applicazione

La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto del 26 febbraio 1928, n. 332), al R.D. 3267/1923 (art. 135), alle L.R. del 17 marzo 1981, n. 11, alla L. R. 7 maggio 1996, n. 11, alla Delibera di Giunta Regionale 19/12/2017, n. 795, nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, in esso contenute, ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale.

L'esercizio del pascolo sulle aree silvo-pastorali di proprietà pubblica o collettiva (aree gravate da diritti di uso civico) deve essere disciplinato dal Regolamento del pascolo, redatto ed approvato ai sensi e per gli effetti delle citate leggi e regolamenti e delle pertinenti misure di conservazione generali o sito specifiche indicate nella DGR n° 795/2017 per ogni sito Natura 2000, laddove il pascolo sia esercitato in aree ricomprese all'interno dei Siti "Natura 2000".

Pertanto, **l'esercizio del pascolo** nelle aree pascolabili, come definite all'art. 100¹ del R.R. n°3/2017, di proprietà pubblica o collettiva, **deve essere disciplinato da un Regolamento del pascolo** redatto secondo l'allegato 16 del DRD n°184 del 10/10/2022 (vedi allegato n° 1).

Da ciò ne deriva che:

- L'esercizio del pascolo è vietato in assenza del Regolamento del pascolo (art. 31 della L.R. n. 11/1996, artt. 106 e 129 del R.r. n. 3/2017);
- Il Regolamento del pascolo deve essere conforme alle indicazioni e disposizioni del vigente P.G.F. e redatto in conformità alle indicazioni di cui al Capo II, Titolo IV del Regolamento regionale n°3/2017 (art. 10 della L.R. n. 11/1996, art. 106 del R.r. n. 3/2017);
- In assenza di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.) vigente il Regolamento del pascolo è approvato dai Soggetti proprietari pubblici o gestori di proprietà collettiva, in attesa del suo inserimento nel P.G.F. di cui diventa parte integrante e sostanziale (art. 18 della L.R. n. 11/1996, art. 106 del R.r. n. 3/2017);
- Qualora il Regolamento del pascolo non sia conforme alle indicazioni e disposizioni del P.G.F., **vigente o in elaborazione** (in forma di bozza e/o minuta) e del R.R. n°3/2017 **deve essere adeguato** (art. 106 del R.r. n. 3/2017);
- In deroga al precedente punto, allorquando i soggetti proprietari pubblici o gestori di proprietà collettiva non provvedano alla redazione ed all'approvazione del Regolamento del pascolo, questo è redatto ed approvato contestualmente al P.G.F. (art. 106 del R.r. n. 3/2017);;

In merito **ai contenuti del Regolamento** del pascolo, esso deve includere:

- le norme che disciplinano le modalità di utilizzazione;
- il carico massimo di bestiame, espresso in UBA per anno e per ettaro, distinto per specie animale e tipologia di soprassuolo;

¹Sono considerate aree pascolabili, sia di proprietà pubblica che privata, non solo i pascoli propriamente detti, così come definiti dall'articolo 126, ma anche i boschi ammessi all'esercizio del pascolo, ovvero interessati dalle Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T.) legate al pascolo (D.G.R. 8 maggio 2015, n. 242 e Decreto Dirigenziale Regionale 29 maggio 2015, n. 89). Pertanto, per ogni particella forestale, oltre alla superficie totale ed utile, dovrà essere indicata, ove ne ricorrano le condizioni, anche la superficie pascoliva destinata a P.L.T.

- il periodo di utilizzazione, fida pascolo (concessione, articolazione e durata), i divieti e le sanzioni;
- eventuali criteri per graduatoria fida pascolo*

*Senza disattendere la norma secondo cui l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo si propone, che in caso di richieste eccedenti la superficie individuata per l'utilizzazione a fida pascolo e/o il carico massimo di bestiame consentito, i comuni possono assegnare punteggi in base alle priorità stabilite nel regolamento del pascolo approvato, riconoscendo maggior peso al conferimento ai giovani agricoltori come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia. Nell'eventualità di parità di punteggio si provvederà ad assegnare la fida alla domanda pervenuta prima al protocollo.

Pertanto, l'art. 23 del Modello di "Regolamento del Pascolo" allegato 16 al DRD n°184 del 10/10/2022; sarà così modificato:

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. la residenza anagrafica nel comune di _____;
 2. la localizzazione dell'azienda nel comune di _____;
 3. la titolarità di azienda agricola;
 4. essere allevatore a titolo principale;
 5. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
 6. essere giovane agricoltore come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia;
 7. essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in affidamento;
 8. aver utilizzato il comparto nell'anno precedente (criterio valido solo per due anni consecutivi)
- A ciascun criterio è attribuito un punteggio (pari a 100 in totale) con maggior peso all'essere giovane agricoltore.

Riguardo il carico massimo di bestiame esso deve essere determinato, per singola specie animale e per ciascuna tipologia di soprassuolo ed essere conforme a quanto indicato nell'articolo 100² del Regolamento regionale n° 3/2017.

Per le aree pascolabili, il carico massimo di bestiame è commisurato alla sola superficie effettivamente destinata all'esercizio della pratica del pascolo.

Il Regolamento del pascolo deve disciplinare l'utilizzazione delle aree interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali – P.L.T. – legate al pascolo, per le finalità previste dalla D.G.R. n. 242/2015.

Riguardo al periodo di utilizzazione:

² Il carico massimo di bestiame deve essere espresso in UBA, utilizzando i coefficienti di conversione capo/UBA di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, come modificato e integrato dal Regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016, di seguito indicati:

- a. tori, vacche ed altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA;
- b. equini di oltre 6 mesi = 1 UBA;
- c. bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA;
- d. bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4 UBA;
- e. ovi - caprini = 0,15 UBA.

- Il pascolo nei terreni pascolivi (pascoli propriamente detti – art. 126 del R.r. n. 3/2017), ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 100, della L. R. n. 16/2014, è regolamentato come appresso:
 - a) il pascolo tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. può esercitarsi nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio;
 - b) al di sopra degli 800 metri s.l.m., fino ad un massimo di sei mesi nel periodo indicato nel P.G.F. e/o nel Regolamento del pascolo;
- Il pascolo nei boschi destinati a Pratiche Locali Tradizionali - P.L.T. – legate al pascolo (boschi da pascolo - lettera "m", comma 2, art. 3 del D.lgs. n. 34/2018) deve essere regolamentato secondo i seguenti divieti e, inoltre, le aree interessate dall'esercizio del pascolo devono essere lasciate a riposo nel periodo invernale.

Ai fini della **determinazione della superficie** effettivamente destinata all'esercizio della pratica del pascolo (da riportare nell'avviso pubblico per l'assegnazione dei pascoli in rapporto precario di fida) si deve tenere conto delle seguenti disposizioni:

Divieti

- a) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi pascolivi percorsi da incendio, è vietato per un anno dall'incendio;
- b) nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e, quello del bestiame bovino ed equino, per un periodo di sei anni dopo il taglio;
- c) nelle fustaie e nei cedui in conversione, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1,50 metri e, quello degli animali bovini ed equini, prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 metri;
- d) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperimenti, il pascolo è vietato per dieci anni e, comunque, fino a quando l'Ente delegato territorialmente competente non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
- e) nei boschi chiusi al pascolo è vietato immettere animali, tuttavia, è consentito il solo transito del bestiame da avviare al pascolo, purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere;
- f) nelle fustaie disetanee ed irregolari e nei cedui a sterzo, il pascolo è sempre vietato;
- g) il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;
- h) il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti. Le proprietà contermini ed i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali, con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode di età non inferiore a 18 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.

Inoltre, in merito al rapporto tra Aree SIC e pascolo

L'esercizio della pratica del pascolo potrà essere esercitato fatte salve le pertinenti disposizioni previste dalle misure di conservazione delle aree SIC della rete Natura 2000 e dei Piani sovraordinati, vigenti nel territorio di competenza, in particolare si segnala:

- a. negli habitat 6210, 6210pf, 6220, é fatto divieto di pascolo di equini;
- b. nell'habitat 9210, é fatto divieto di pascolo, per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree ed arbustive (9210);
- c. negli habitat 6210, 6210pf, 6220, é fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo (6210, 6210pf, 6220, Melanargia arge);
- d. negli habitat 6210, 6210pf, 6220, é fatto divieto di modifica della destinazione d'uso (6210, 6210pf, 6220)
- e. negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali ad eccezione dei ricoveri per la difesa dalla predazione del Lupo e delle piccole strutture permanenti per la lavorazione del latte e la vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzate dal soggetto gestore (6210, 6210pf, 6220);
- f. per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza é fatto divieto di effettuare i trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le zone montane (6210, 6210pf, 6220);

Il soggetto affidatario della gestione Siti Rete Natura 2000 così come individuato nella DGR n° 684 del 30/12/2019 provvederà:

- all'attuazione delle misure di conservazione dei Siti, così come adottate con deliberazioni della Giunta Regionale;
- alla gestione degli interventi per la conservazione dei Siti;
- all'elaborazione di proposte di modifica delle misure di conservazione e degli interventi connessi ad esse;
- al monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat;
- all'attuazione di azioni di informazione e divulgazione per accrescere il livello di condivisione pubblica sugli obiettivi sito specifici di conservazione;

In particolare, avvierà le seguenti pertinenti azioni di cui alla DGR n° 795 19/12/2017 "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania":

- accordi con soggetti gestori delle aree soggette a pascolo per la programmazione delle attività pastorali (6210, 6210, 6210pf, 6220)
- misure prescrittive ai regolamenti per l'uso dei pascoli ai sensi della Legge 11/1996 e del R.r. n. 3/2007 per il mantenimento e/o il miglioramento dello stato di conservazione degli habitat: 5130, 5330, 6210, 6210pf, 6220, 6510, 91AA

Si invitano pertanto i Comuni, in qualità di enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, a voler applicare le disposizioni normative vigenti in materia di esercizio del pascolo con particolare riguardo a quelle gravate da diritti di uso civico nonché a quelle ricadenti nel perimetro della Rete Natura 2000 e a voler adeguare i loro Regolamenti del pascolo alla vigente normativa e ai loro Piani di Gestione Forestale vigenti o in elaborazione, nel rispetto delle linee guida richiamate nel presente Vademecum.

Si ritiene di seguito riportare alcuni indirizzi di natura procedurale in modo da rendere unitario il procedimento di autorizzazione all'esercizio del pascolo sul demanio civico e alla concessione fide pascolo da parte dei Comuni, ed in particolare sugli aspetti di evidenza pubblica (Avviso pubblico), sulle modalità di presentazione e concessione della Fida Pascolo (Istanza e provvedimento di concessione).

AVVISO Pubblico per l'assegnazione dei terreni montani di uso civico – Uso dei Pascoli in rapporto precario di Fida

È evidente, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, ogni Comune dovrà emanare, a cadenza annuale, un Bando pubblico approvato dalla Giunta e reso pubblico tramite pubblicazione sull'albo pretorio, predisposto in base al Regolamento del pascolo che, in particolare, deve prevedere:

- a) la data di scadenza entro la quale si possono presentare le domande;
- b) il modello di domanda che in particolare deve prevedere:
 - le generalità e la residenza del richiedente;
 - le generalità o il domicilio dell'addetto o degli addetti alla custodia dei capi;
 - il numero dei capi distinti per specie;
 - di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente Regolamento;
 - la dichiarazione di essere in regola con i pregressi pagamenti;
 - le dichiarazioni e/o autodichiarazioni da allegare alla domanda;
- c) il termine entro il quale il Comune, emana il relativo provvedimento autorizzativo qualora ne sussistano le condizioni previste dal presente Regolamento;

Comune di

PROT. n. del

AVVISO PUBBLICO USO DEI PASCOLI IN RAPPORTO PRECARIO DI FIDA ANNO _____

IL RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. del ___/___/___, con le quali è stato approvato il “Regolamento del Pascolo” del Comune”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ___/___/___ con la quale sono stati stabiliti i canoni e i criteri per le concessioni esclusive e per la “fida pascolo” per l’anno ___ e, nel contempo, è stato dato mandato al Responsabile _____ affinché predisponga un avviso finalizzato all’assegnazione dei pascoli in “fida”, a favore della generalità dei residenti, secondo i criteri indicati nel suddetto atto e in accordo con il vigente regolamento comunale;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. _____ con la quale è stato approvato l’avviso per l’assegnazione in fida pascolo dei terreni gravati da uso civico di pascolo per l’anno _____ ed il relativo schema di domanda;

RENDE NOTO CHE

In esecuzione al vigente Regolamento comunale per la gestione e l’uso dei pascoli montani di proprietà del Comune di _____ e, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/___, tutti coloro che, aventi i requisiti di cui all’art. ___ del suddetto regolamento, residenti e/o centro aziendale nei territori del Comune di _____, intendano immettere bestiame sui pascoli comunali, dovranno far pervenire entro il termine perentorio del ___/___/___ secondo le modalità di cui al successivo punto (Modalità di presentazione delle domande) la seguente documentazione:

1. Istanza redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello “Allegato – Istanza di concessione pascoli montani anno _____”, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www._____.it oppure da richiedere direttamente all’ufficio _____, contenente i dati richiesti;
2. Copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato dal Servizio dell’Anagrafe Bovina, con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;

3. Copia di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed in particolare del certificato veterinario rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive o negative da prove sierologiche;
4. Copia del documento di identità in corso di validità;
5. Attestazione di avvenuto pagamento del canone, secondo il prospetto tariffario allegato al modello d'istanza; tramite una delle seguenti modalità:
 - C/C postale n. _____ intestato al Comune di _____;
 - bonifico bancario a favore del Comune di _____ codice IBAN IT _____

Modalità di presentazione delle domande

Le domande, redatte secondo gli appositi modelli scaricabili dal sito istituzionale del Comune di _____ all'indirizzo https://www._____.it, dovranno pervenire entro il ___/___/____. La domanda potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec._____.it ovvero a mezzo posta, tramite raccomandata A/R con avviso di ricevimento, in quest'ultimo caso sarà considerata tempestiva se perverrà entro il suddetto termine, pena l'esclusione (la validità è data dal timbro postale dove la data non dovrà eccedere quella del ___/___/___). Nei casi diversi dalla consegna diretta, la domanda dovrà recare in oggetto sulla busta ovvero sulla mail la dicitura "FIDA PASCOLO - ANNO ____". L'Amministrazione, in ogni caso, non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Nel caso di presentazione diretta, la data è comprovata esclusivamente dal timbro apposto sulla domanda dall'Ufficio Protocollo del Comune. All'istruttoria delle domande, pervenute nei termini e secondo le modalità sopra descritte, provvederà l'Ufficio Tecnico. Il Responsabile del Servizio provvederà a adottare il provvedimento di concessione in fida pascolo (assegnazione annuale) in favore dei soggetti ammessi, il quale dovrà essere notificato ai medesimi per l'accettazione entro il ___/___/____. Eventuali ulteriori disponibilità di terreno da destinare a pascolo, verranno assegnate tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento comunale.

Canone

Il canone di fida pascolo, secondo quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. ___/___/____, è così determinato:

PROSPETTO TARIFFARIO Delibera G C n° _____ del _____			
	TARIFFE PER CAPO	Per i RESIDENTI	Per i NON RESIDENTI
	(per ogni specie e capo)	€	€
	Bovini con oltre due anni di età		
	Bovini da sei mesi a due anni di età		
	Bovini di meno di sei mesi di età		
	Equini di oltre sei mesi di età		
	Equini fino a sei mesi di età		
	Ovini e Caprini		

Il periodo di Fida è consentito

- a. per il pascolo nei terreni pascolivi tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. dal 1° ottobre al 15 maggio;
- b. al di sopra nei terreni pascolivi degli 800 metri s.l.m., fino ad un massimo di sei mesi nel periodo indicato nel P.G.F. e/o nel Regolamento del pascolo;
- c. per il pascolo nei boschi da pascolo la concessione della fida deve tenere conto dei seguenti divieti e le aree interessate dall'esercizio del pascolo devono essere lasciate a riposo nel periodo invernale (21 dicembre – 21 marzo).

Divieti

Oltre ai divieti di cui all'art. 26 del Regolamento

1. è vietato il pascolo brado;
2. è vietato il pascolo senza custodia. Il custode deve avere un'età non inferiore a 18 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto;
3. il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi pascolivi percorsi da incendio, è vietato per un anno dall'incendio;
4. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e, quello del bestiame bovino ed equino, per un periodo di sei anni dopo il taglio;

5. nelle fustaie e nei cedui in conversione, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1,50 metri e, quello degli animali bovini ed equini, prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 metri;
6. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperimenti, il pascolo è vietato per dieci anni e, comunque, fino a quando l'Ente delegato territorialmente competente non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
7. nei boschi chiusi al pascolo è vietato immettere animali, tuttavia, è consentito il solo transito del bestiame da avviare al pascolo, purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.
8. nelle fustaie disetanee ed irregolari e nei cedui a sterzo, il pascolo è sempre vietato;
9. il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;
10. divieto di pascolo di equini negli habitat 6210, 6210pf, 6220 presenti nei Siti Rete Natura 2000;
11. è fatto divieto di pascolo, per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree ed arbustive nell'habitat 9210;
12. è fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per l'incolumità pubblica;
13. è proibito portare al pascolo un numero superiore di capi rispetto a quello autorizzato;
14. è proibito introdurre gli animali fidati in località diversa da quella concessa;
15. è fatto esplicito divieto, sotto pena della revoca della fida, del sub-affidamento;

Obblighi

- a) il proprietario degli animali deve sempre vigilare su questi;
- b) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento;
- c) i concessionari non possono introdurre, nei pascoli, un numero di animali superiore a quello autorizzato;
- d) A riqualificare l'area di stazionamento mandria, con la demolizione dei bivacchi realizzati precariamente per il ricovero del custode;

Località _____ lì ___/___/_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MODELLO ISTANZA

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo sulle proprietà comunali devono essere inoltrate annualmente all'Ufficio _____ del Comune e devono contenere il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, nonché i dati e l'ubicazione dell'azienda richiedente come da Modello di seguito predisposto

Le domande dovranno pervenire entro il termine fissato dall'Avviso Pubblico

Ai fini dell'assegnazione delle aree da affidare, costituiscono titoli preferenziali (indicati all'art. ____ del Regolamento:

1. la residenza anagrafica nel comune di _____ ;
2. la localizzazione dell'azienda nel comune di _____ ;
3. la titolarità di azienda agricola ;
4. essere allevatore a titolo principale;
5. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
6. essere giovane agricoltore come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia;
7. essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in affidamento;
8. aver utilizzato il comparto nell'anno precedente

Qualora si vogliono aggiungere altre condizioni sarà necessario l'aggiornamento del modello di Regolamento di cui all'allegato 16 del DRD n°184 del 10/10/2022 a cura dell'UOD 500718 "Ambiente, Foreste e Clima"

Al Comune di _____

Ufficio _____

ISTANZA DI CONCESSIONE FIDA PASCOLO

ANNO (per il periodo dal _____ al _____)

Il sottoscritto

Cognome	
Nome	
Luogo di Nascita	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
P.IVA	
Comune di Residenza	
Indirizzo	
Numero Civico	
CAP	
Provincia di	
Tel	
Fax	
Posta Elettronica Ordinaria	
Posta Elettronica Certificata PEC	

In qualità di:

<input type="checkbox"/>	Titolare dell'omonima azienda individuale
<input type="checkbox"/>	Legale rappresentante della società appresso individuata
<input type="checkbox"/>	Altro <i>_(specificare)_</i> _____

Ragione sociale	
P. IVA	
Sede Legale (Via, Piazza, Corso, Contrada, ...ecc.)	
Comune di	
C.A.P.	
Provincia	
Tel	
Fax	
Posta Elettronica Ordinaria	
Posta Elettronica Certificata PEC	

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del medesimo Decreto per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera prevista dall'art.75 del sopra citato Decreto, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

di voler richiedere, ai sensi del vigente **Regolamento** comunale, la concessione di Fida Pascolo per l'anno _____ del tipo:

<input type="checkbox"/>	Fida Estiva (Pascoli ubicati al di sopra degli 800 m. s.l.m) dal 15 maggio al 15 novembre
<input type="checkbox"/>	Fida Invernale (Pascoli ubicati al di sotto degli 800 m. s.l.m) dal 1° ottobre al 14 maggio
<input type="checkbox"/>	Fida nei boschi da pascolo con riposo nel periodo invernale (21 dicembre – 21 marzo) e con le limitazioni di cui all'avviso pubblico

Per i seguenti capi di bestiame:

Tipologia di bestiame	Numero di capi	Coefficiente (*) conversione	U.B.A.
Bovini ed equini con età inferiore a sei mesi		0,40	
Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni		0,60	
Bovini con età superiore a due anni		1,00	
Equini con età superiore a sei mesi		1,00	
Ovini		0,15	
Caprini		0,15	
		Totale U.B.A.	

(*): Coefficienti di conversione in UBA, così come riportati nell'allegato V del Reg. CE 1974/06;

che gli stessi saranno costantemente custoditi dal sig.

Custode 1

Cognome	
Nome	
Luogo di Nascita	
Data di Nascita	
Comune di Residenza	
Indirizzo	
Numero Civico	
CAP	
Provincia di	
Tel	

Custode 2

Cognome	
Nome	
Luogo di Nascita	
Data di Nascita	
Comune di Residenza	
Indirizzo	
Numero Civico	
CAP	
Provincia di	
Tel	

DICHIARA, infine

<input type="checkbox"/>	Di non aver riportato condanne passate in giudicato per incendi di boschi e/o di terreni cespugliati a chiunque appartenenti e per reati contro il patrimonio;
<input type="checkbox"/>	Di aver preso visione dell'Avviso Pubblico e di accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme e le disposizioni in esso contenute;
<input type="checkbox"/>	Di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame;
<input type="checkbox"/>	Codice Aziendale (comunemente detto codice allevamento): _____ A.S.L. competente: _____
<input type="checkbox"/>	l'avvenuta applicazione del microchip o (altro sistema) per l'identificazione del bestiame che si introduce al pascolo;
<input type="checkbox"/>	Di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
<input type="checkbox"/>	Di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;
<input type="checkbox"/>	di non avere liti pendenti e di non essere moroso nei confronti del Comune;
<input type="checkbox"/>	di aver preso visione del Regolamento del pascolo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del ___/___/___, nonché, di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente avviso, nonché di tutti gli atti che regolano la concessione/autorizzazione;
<input type="checkbox"/>	Di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;

<input type="checkbox"/>	Di essere giovane agricoltore ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea
--------------------------	--

SI IMPEGNA

1. A rispettare tutte le norme che regolano la Fida Pascolo nel Comune di _____ e le Leggi e Regolamenti Forestali e di Polizia Veterinaria;
2. A consentire agli incaricati di codesto Ente il libero accesso nell'Azienda per i necessari accertamenti, e ciò anche in assenza, purché sia assicurata in propria vece, la presenza di un familiare;
3. A rispettare le norme stabilite dall'Ordinanza Ministero della Salute del 14 novembre 2006 recante "Misure Straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosia in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia";
4. A rispettare, essendone a conoscenza, le norme di tutela del territorio Comunale che ricade nelle zone del Parco Regionale del _____ e della Rete Natura 2000 – Zona Speciale di Conservazione _____.
5. A riqualificare l'area di stazionamento mandria, con la demolizione dei bivacchi realizzati precariamente per il ricovero del custode;

Allega alla presente istanza la seguente documentazione essenziale, pena l'improcedibilità:

<input type="checkbox"/>	Attestato aggiornato della situazione/registo di stalla aziendale dell'ultimo mese rilasciato dall'U.O. Veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
<input type="checkbox"/>	Certificazione rilasciata dall'U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che l'allevamento è "ufficialmente indenne da brucellosi" ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 1994 n.651;
<input type="checkbox"/>	Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato;
<input type="checkbox"/>	Copia documento di identità in corso di validità
<input type="checkbox"/>	Attestato di versamento alla tesoreria Comunale, dell'importo calcolato in base alla tariffa comunale vigente

Si dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del d.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data

Firma Richiedente

allegare documento di identità come da art. 38 del d.P.R. n.445/2000

PROSPETTO TARIFFARIO Delibera G C n° _____ del _____			
	TARIFFE PER CAPO (per ogni specie e capo)	Per i RESIDENTI €	Per i NON RESIDENTI €
	Bovini con oltre due anni di età		
	Bovini da sei mesi a due anni di età		
	Bovini di meno di sei mesi di età		
	Equini di oltre sei mesi di età		
	Equini fino a sei mesi di età		
	Ovini e Caprini		

Autorizzazione

Il Dirigente dell'Ufficio _____(delegato), tenuto conto delle previsioni del Regolamento, del carico massimo che le aree destinate al pascolo possono sopportare, qualora ne sussistano le condizioni, rilascerà, entro il termine definito dall'Avviso Pubblico, il relativo provvedimento autorizzativo contenente il periodo dell'affidamento.

COMUNE di

SETTORE _____
UFFICIO _____

Prot. _____/data _____

OGGETTO: Autorizzazione Fida Pascolo sul territorio comunale per il periodo dal _____,
al _____, in località _____.

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del sig. _____ acquisita al protocollo di
questo Ente in data _____, al n° _____,

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° _____, del _____ di approvazione
del regolamento per l'utilizzazione dei terreni comunali sottoposti a Fida Pascolo;

VISTO il regolamento comunale degli Usi Civici approvato con delibera di consiglio comunale n°
_____ del _____;

VISTO l'art. 18 della Legge regionale n°11/1996

VISTO il regolamento regionale n°3/2017 artt. 106 e 129;

VISTO il regolamento comunale del Pascolo Usi Civici approvato con delibera di consiglio comunale
n° _____ de _____;

(se del caso) VISTO il carico massimo di UBA ammesso al pascolo come da regolamento succitato si prescrive che l'uscita al pascolo non deve superare il (indicare%) della consistenza della propria azienda;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. _____ con la quale è stato approvato l'avviso per l'assegnazione in fida pascolo dei terreni gravati da uso civico di pascolo per l'anno _____ ed il relativo schema di domanda;

VISTA la certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;

VISTA la ricevuta n° _____ del _____, dell'importo di € _____, con la quale l'istante ha provveduto al versamento del canone dovuto;

VISTA la graduatoria (eventuale) in cui il richiedente è inserito al _____ posizione con un punteggio di _____/100

AUTORIZZA

Il sig. _____, nato a _____, il _____ e residente a _____ in Via/C. da

_____, all'esercizio del pascolo sui seguenti terreni di proprietà di questa amministrazione:

1) foglio di mappa n° _____, particella _____
n° _____;

2) foglio di mappa n° _____, particella _____
n° _____;

3) foglio di mappa n° _____, particella _____
n° _____;

4) foglio di mappa n° _____, particella _____
n° _____;

per una superficie di Ha _____ e per un periodo di n° _____ mesi a partire dal _____ e fino al _____.

(se del caso) Si prescrive che i cavalli possono andare al pascolo solo sul foglio _____ particella_____;

Di seguito si intendono riportati integralmente i divieti, le modalità di pascolamento e gli obblighi, riportati nell'Avviso Pubblico e nella Domanda, a cui è assoggettato l'affidatario.

IL DIRIGENTE

REGOLAMENTO DEL PASCOLO

(Articolo n. 18 della L. R. n. 11/96 e Articoli n. 106 e n. 129 del Regolamento regionale n. 3/2017)

Sommario

- ART. 1 - Disciplina di riferimento
- ART. 2 - Competenza territoriale
- ART. 3 - Titolarità del diritto di Pascolo
- ART. 4 - Esercizio del pascolo
- ART. 5 - Divieto di pascolo
- ART. 6 - Licenza di pascolo e fida pascolo
- ART. 7 - Pascolo abusivo
- ART. 8 - Tipologia capi di bestiame
- ART. 9 - Fida altrui
- ART. 10 - Custodia del bestiame
- ART. 11 - Prescrizioni per la fida
- ART. 12 - Produttività dei pascoli
- ART. 13 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo
- ART. 14 - Territori di pascolo
- ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo
- ART. 16 - Certificato di licenza di pascolo
- ART. 17 - Miglioramento colturale
- ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato
- ART. 19 - Adempimenti
- ART. 20 - Tassa di fida pascolo
- ART. 21 - Domanda di fida pascolo
- ART. 22 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo
- ART. 23 - Eventuale graduatoria fida
- ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo
- ART. 25 - Norma di rinvio
- ART. 26 - Divieti
- ART. 27 - Accertamenti
- ART. 28 - Graduatoria criteri di demerito
- ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato
- ART. 30 - Sanzioni
- ART. 31 - Tariffe di fida pascolo
- ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida
- ART. 33 - Controlli
- ART. 34 - Modifiche
- ART. 35 - Rinvio

ART. 1 - Disciplina di riferimento

1. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto del 26 febbraio 1928, n. 332), alle L. R. del 17 marzo 1981, n. 11, alla L. R. 7 maggio 1996, n. 11, alla Delibera di Giunta Regionale 19/12/2017, n. 795, nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in esso contenute ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale.

ART. 2 - Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo articolo 3, comma 1, nel rispetto delle Leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 1766/1927 (di seguito indicata più semplicemente come "di categoria di cui alla lettera a)") che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del _____ n. _____.
2. I soggetti di cui al successivo articolo 3, comma 2, nel rispetto delle Leggi nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo sui terreni pascolivi non gravati da diritti di uso civico.

ART. 3 - Titolarità del diritto di Pascolo

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di _____, gravato da diritto di uso civico relativo alla "categoria di cui alla lettera a)", hanno diritto: a. i cittadini del Comune titolari di tale diritto; b. sono fatte salve le relative posizioni e sono equiparati ai cittadini del comune di _____, coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di aree pascolabili (artt. 100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di _____, non gravato da diritto di uso civico relativo alla "categoria di cui alla lettera a)", possono concorrere sia i cittadini del Comune che quelli di altri Comuni.
3. L'Amministrazione Comunale, tramite Delibera del Consiglio Comunale, può aumentare i canoni dei cittadini di altri Comuni che risultano essere assegnatari e/o occupatori di aree pascolabili gravate da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

ART. 4 - Esercizio del pascolo

1. L'estensione della superficie pascolabile del comune di _____ è di complessivi ettari _____, così come di individuata nel Piano di Gestione Forestale del Comune, vigente per il decennio _____ / _____ e ripartita come di seguito:

SUPERFICIE PASCOLABILE TOTALE			
Tipologia	Superficie gravata da Uso civico - Ettari	Superficie non gravata da Uso civico - Ettari	Totale - Ettari
Aree pascolive (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)			
Boschi pascolabili (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)			
TOTALE			

2. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla "categoria di cui alla lettera a)" degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissariale, in virtù dell'articolo 11 della Legge n. 1766/1927 e nel rispetto degli articoli 18 e 31 (comma 6) della L. R. 11/96.
3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 11/96, delle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale del Regolamento regionale n. 3/2017 nonché del Piano di Gestione Forestale.
4. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate.

ART. 5 - Divieto di pascolo ⁽¹⁾ e prescrizioni

1. Il pascolo è vietato:

- a. sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;
- b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale;
- c. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi, ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017, per un periodo non inferiore ad un anno per le aree/terreni pascolivi (articolo 126) e per un periodo non inferiore a 10 anni per i boschi (articolo 127), salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale;
- d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;
- e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'articolo 5 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 12, della Legge 1766/1927, dell'articolo 41 del R. D. 332/1928, dell'articolo 10 della L. R. 11/96 nonché del Regolamento regionale n. 3/2017.

2. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

- a. il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;
- b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;
- c. nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 3;
- d. nelle fustaie laddove sono previsti tagli di preparazione e di sementazione;
- e. nelle particelle forestali dove è previsto l'intervento di utilizzazione nel decennio di validità del P.G.F.;
- f. nei cedui misti, come individuati dal Piano di Gestione Forestale laddove vi siano state ceduazioni nei sei anni precedenti;
- g. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
- h. nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi;
- i. nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali.

3. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come segue:

- a. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo sui terreni privati, appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recitanti a mezzo di chiudende;
- b. è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- c. caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati:devono essere rispettate le seguenti misure di conservazione sito specifiche del SIC _____⁽²⁾ ⁽³⁾:

¹ Integrare i divieti con quelli di cui alla DGR n. 795/2017 (Misure di conservazione delle aree SIC)

² Riportare la denominazione del SIC e indicare solo le misure sito specifiche indicate nella DGR n. 795/2017 ed espungere quelle non pertinenti.

³ Misure indicate a titolo di esempio. Adeguare le misure a quelle specificamente previste dal SIC in questione.

- é fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo (habitat: 6210, 6210pf, 6220);
- é fatto divieto di modifica della destinazione d'uso delle aree occupate da questo habitat (habitat: 6210, 6210pf, 6220);
- é fatto divieto di pascolo di equini (habitat: 6210, 6210pf);
- é fatto divieto di pascolo per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree e arbustive (habitat: 9210);
- é fatto divieto di qualunque intervento di taglio boschivo nell'habitat 9180;
- é fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali (habitat: 6210, 6210pf, 6220);
- per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza é fatto divieto di effettuare i trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le zone montane (habitat: 6210, 6210pf).

ART. 6 - Licenza di pascolo e fida pascolo

1. È ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida.
2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali.
3. La fida è pagata dagli aventi diritto prima dell'immissione al pascolo entro il 31 marzo pena la decadenza dal diritto del loro uso.
4. Il Comune si riserva il diritto di revocare l'uso dei pascoli entro il 30 aprile.
5. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'articolo 46 del R. D. 332/1928 e deve essere considerata a solo titolo di anticipo.
6. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "licenza di pascolo" condizionata al pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione comunale. 7
7. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti.
8. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti.

ART. 7 - Pascolo abusivo

1. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:
 - a. da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
 - b. da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
 - c. da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

ART. 8 - Tipologia capi di bestiame

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:
 - a. i bovini in genere;
 - b. gli equini in genere, in ottemperanza alle disposizioni della D.G.R. 19 dicembre 2017, n. 795;
 - c. gli ovini ed i caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell'Ente. Il pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato.

ART. 9 - Fida altrui

1. È proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolabile ed il divieto di fida propria per anni due.

ART. 10 - Custodia del bestiame

1. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 18 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame grosso (bovino/equino) o 100 capi di bestiame minuto.

ART. 11 - Prescrizioni per la fida

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono:
 - a. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
 - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi;
 - c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie;
 - d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale oltre che per l'anno in corso;
 - e. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.
 - f. essere in regola con quanto previsto dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136", e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 - Produttività dei pascoli

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, vigente per il periodo _____, l'ingresso su territori pascolivi, gravati o meno da diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017. 2. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

ART. 13 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo⁴

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, vigente per il periodo _____, nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017, il carico massimo di bestiame su terreni comunali pascolabili, espresso in UBA e distinto per specie, è il seguente:

Tipologia di area pascolabile	Superficie Ettari	Carico massimo di bestiame UBA ⁵	
		UBA per	UBA totali/anno

⁴ Integrare con le specifiche disposizioni della DGR n. 795/2017 (Misure di conservazione delle aree SIC);

⁵ Coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificato ed integrato dal regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016: tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA; equini di oltre 6 mesi = 1 UBA; bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4 UBA; ovi - caprini = 0,15 UBA

		Ettaro/anno	
Aree pascolive (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)			
Boschi pascolabili (articolo 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)			
TOTALE			

- Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio. Al di sopra degli 800 mt s.l.m. fino ad un massimo di sei mesi all'anno (articolo 1, comma 100, L. R. n. 16/2014) ovvero nel periodo dal _____ al _____.
- Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni pascolivi interessati, gravati o meno da diritto di uso civico, tutti gli animali.
- I terreni interessati dal pascolo, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare per il periodo invernale.
- Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verificano eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari.

ART. 14 - Territori di pascolo

- Nell'individuazione ed indicazione delle aree pascolabili dovranno essere precisate le aree interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali – P.L.T. - legate al pascolo, ai fini dell'accesso degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla politica agricola comune (D.G.R. 8 maggio 2015, n. 242, e ss.mm.ii., articolo 100 del Regolamento regionale n. 3/2017)
- Il proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce.
- Il demanio comunale interessato dalla pratica dell'esercizio del pascolo è così individuato:

N°	Foglio	Particella	Totale (a=b+c+f)	Ripartizione della superficie catastale									
				Di cui boschi ettari				Di cui pascoli ettari					
				Superf. utile boscata (c = d+e)	Superf. Pascolabil e P.L.T.(⁷) (d)	Superf. non pascolabile (e)	Carico max - UBA totali/anno	Superf. Pascoliva totale (f = g+h)	Superf Pascoliva (g)	Esclusa dal pascolo (h)	Carico max - UBA totali/anno		
TOTALE													

ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo

- Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria.
- Il bestiame non ritenuto sano e idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie.
- L'interessato dovrà, ad ogni opportuna richiesta, esibire il relativo certificato veterinario.

ART. 16 - Certificato di licenza di pascolo

- Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato, di cui al precedente articolo 6, comma 6, rilasciato dal comune di _____ (___) indicante le sue

⁶ In caso di presenza di Piano di Gestione Forestale, indicare anche la particella forestale interessata.

⁷ P.L.T. = Pratiche Locali Tradizionali legate al pascolo (D.G.R. 8/5/2015, n. 242, e ss.mm.ii.).

generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali.

ART. 17 - Miglioramento colturale⁽⁸⁾

1. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale sarà regolato dal soggetto di programma (Ente Delegato o Comune);

ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Qualunque titolare di licenza di pascolo, cittadino o meno, del comune di _____ che denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune.
2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi dal demanio.

ART. 19 - Adempimenti

1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:
 - a. anticipatamente dichiarare all'ufficio comunale addetto le specie ed il numero di animali;
 - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - c. aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare;
 - d. aver indicato quale sezione del demanio intende utilizzare come pascolo, comunque individuato nel Piano di Gestione Forestale;
 - e. aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;
 - f. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

ART. 20 - Tassa di fida pascolo

1. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'articolo 46 del R. D. n. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento.
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima dell'immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo.
4. L'amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o pascolivi gravati da uso civico, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

ART. 21 - Domanda di fida pascolo

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi.

⁸ Integrate con le specifiche disposizioni della DGR n. 795/2017 (Misure di conservazione delle aree SIC)

2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le richieste che saranno pervenute.

ART. 22 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Per le superficie concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto per tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente articolo 13.

ART. 23 - Eventuale graduatoria fida

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
 - a. la residenza anagrafica nel comune di _____ ;
 - b. la localizzazione dell'azienda nel comune di _____ ;
 - c. essere capi famiglia ai sensi dell'art. 51 del RD 332/1928
 - d. la titolarità di azienda agricola;
 - e. essere allevatore a titolo principale;
 - f. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
 - g. essere giovane agricoltore come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia;
 - h. essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in affidamento;
 - i. aver utilizzato il comparto nell'anno precedente (criterio valido solo per un massimo di due anni consecutivi)
2. A ciascun criterio è attribuito un punteggio (pari a 100 in totale) con maggior peso all'essere giovane agricoltore
3. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accordati in graduatoria con apposito atto dell'amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani gravati da uso civico, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini residenti e/o loro eredi.

ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà essere versata in una sola o in due rate di cui la prima entro il primo mese dalla data di approvazione del "ruolo tassa fida", la seconda entro il 31 agosto.
2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo.
3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o conguagliando il primo.

ART. 25 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti contenute nel Regolamento regionale n. 3/2017 e quanto previsto dalla vigente normativa di settore; ART. 26 - Divieti 1. È assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti
2. È vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati.
3. È vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salve diverse esigenze dell'ente. È fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive.

4. È categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle aree demaniali adibite a pascolo.
5. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare.
6. È vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo di cui al precedente articolo 14, comma 2, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità.

ART. 27 - Accertamenti

1. L'Amministrazione comunale farà accertare alla polizia municipale o altro agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo.
2. È fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame.
3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato.
4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi.
5. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro).

ART. 28 - Graduatoria criteri di demerito

1. Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo:
 - a. l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;
 - b. la cattiva condotta morale e civile;
 - c. non essere capo di famiglia;
 - d. non essere allevatore a titolo principale;
 - e. l'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo.

ART. 29 - Pascolo anticipato o posticipato

1. L'ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 13, comma 2, del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 21 e la mancata marchiatura del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 30 – Sanzioni

1. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.
2. Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo 20.
3. Per le violazioni delle norme vigenti in merito all'esercizio del pascolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25, commi 7 e 8, e all'allegato C, tabella B.bis, della L.R. n. 11/1996.

ART. 31 - Tariffe di fida pascolo

1. Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno e gli ovini che abbiano compiuto i sei mesi.
2. Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento alle seguenti equivalenze per cui il prezzo previsto per la fida pascolo per ogni capo di bestiame quali gli ovini, caprini, bovini ed equini è il seguente:
 - a. n° 1 capo ovino adulto – n° 2 capi ovini di età tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro _____;

- b. n° 1 capo caprino adulto – n° 2 capi caprini di età tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro___ ;
 - c. n° 1 capo bovino adulto – n° 4 bovini di 1 (uno) anno - n° 2 capi bovini di 2 (due) anni: Euro
 - d. n° 1 capo equino adulto - n° 2 capi equini di (1) anno: Euro_____;
 - e. per i puledri tra sei (6) mesi e (1) un anno: Euro_____ a capo.
3. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione comunale ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti eccezionali e per eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al pascolo.

ART. 32 - Destinazione dei proventi di fida

1. Le entrate della fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture propedeutiche e dedicate all'esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, cisterne).

ART. 33 - Controlli

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dai Carabinieri Forestale e dal Comando di Polizia Municipale.
2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio

ART. 34 – Modifiche

1. Per la modifica del Regolamento ne rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 35 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.
2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori, del secondo comma dell'articolo 3 del Regolamento oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R. D. 332/1928